**DECRETO 17 ottobre 2016**

**Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti. (16A08589) (GU Serie Generale n.290 del 13-12-2016)**

 IL MINISTRO

 DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Visto l'art. 1, comma 199, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

(legge di stabilita' 2016), che istituisce presso il Ministero dello

sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di

mancati pagamenti, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio

2016-2018 e avente la finalita' del sostegno alle piccole e medie

imprese potenzialmente in crisi a causa della mancata corresponsione

di denaro da parte di altre aziende debitrici;

 Visto il comma 200 del medesimo art. 1, che dispone che possono

accedere al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati

pagamenti le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un

procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della

stessa legge n. 208 del 2015, a carico delle aziende debitrici

imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640

(truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui

all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali);

 Visto, altresi', il comma 201 del medesimo art. 1, che prevede che

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i

limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti

agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese vittime di

mancati pagamenti;

 Visto, infine, il comma 202 del medesimo art. 1, che prevede che in

caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al

citato comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati

sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalita'

stabilite dal decreto di cui al comma 201;

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure

urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che

stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della

legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello

sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita

sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'

periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti

dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di

programmi e interventi con un impatto significativo in ambito

nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con

particolare riguardo alle seguenti finalita':

 a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del

sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e

delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

 b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di

impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni

di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione

di accordi di programma;

 c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e

l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le

azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante

disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno

pubblico alle imprese;

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e

integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

 Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio

2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro

delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238,

recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e

medie imprese alla disciplina comunitaria;

 Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis»;

 Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

 Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27

giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli

aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

 Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla

revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di

attualizzazione (2008/C 14/02) e in particolare il tasso di base

pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet

http://ec.europa.eu/competition/state\_aid/legislation/reference\_rates

.html;

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

 Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,

che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating

di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che

raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla

singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le

modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita';

 Visto il decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello

sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, recante il regolamento

concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si

tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini

della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche

amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi del citato

art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012;

 Ritenuto di versare le risorse di cui all'art. 1, comma 199, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla contabilita' speciale n. 1201

del sopra menzionato Fondo per la crescita sostenibile di cui al

decreto-legge n. 83 del 2012;

 Decreta:

 Art. 1

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti

definizioni:

 a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

 b) «DGIAI»: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese

del Ministero;

 c) «legge n. 208/2015»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge di stabilita' 2016)», limitatamente all'art. 1,

commi 199, 200, 201 e 202;

 d) «Fondo»: il Fondo per il credito alle imprese vittime di

mancati pagamenti istituito dalla legge n. 208/2015 presso il

Ministero;

 e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita

sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

 f) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e

integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato;

 g) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e

integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis»;

 h) «Regolamento de minimis agricoltura»: regolamento (UE) n.

1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

agricolo;

 i) «Regolamento de minimis pesca»: regolamento (UE) n. 717/2014

della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e

dell'acquacoltura;

 l) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3,

comma 6, rispettivamente del regolamento de minimis, del regolamento

de minimis pesca e del regolamento de minimis agricoltura;

 m) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi»;

 n) «PMI beneficiarie»: micro, piccole e medie imprese come

definite nell'allegato l del regolamento di esenzione, che risultano

parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese

debitrici di cui alla lettera o), in corso alla data del 1° gennaio

2016;

 o) «imprese debitrici»: imprese imputate in un procedimento

penale, in corso alla data del 1° gennaio 2016, nel quale la PMI

beneficiaria risulta parte offesa, di uno o piu' dei seguenti

delitti:

 1) estorsione, ai sensi dell'art. 629 del codice penale;

 2) truffa, ai sensi dell'art. 640 del codice penale;

 3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'art. 641 del codice

penale;

 4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 2621 del

codice civile.

 p) «Comunicazione n. 14/08»: comunicazione della Commissione

europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di

riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

 q) «tasso di base»: tasso di base pubblicato dalla Commissione

europea nel sito internet

http://ec.europa.eu/competition/state\_aid/legislation/reference\_rates

.html;

 r) «impresa unica»: l'impresa unica cosi' come definita dagli

articoli 2, comma 2, rispettivamente del regolamento de minimis, del

regolamento de minimis pesca e del regolamento de minimis

agricoltura;

 s) «codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

 t) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),

della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 u) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di

cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»,

attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

 v) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai

sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa».